

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023, n. 8-7826

Autorizzazione a proporre ricorso principale alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della L. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", art. 17, comma 1. Patrocinio



Seduta N° 413

Adunanza 04 DICEMBRE 2023

Il giorno 04 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Fabrizio RICCA

DGR 8-7826/2023/XI

OGGETTO:

Autorizzazione a proporre ricorso principale alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della L. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", art. 17, comma 1. Patrocinio nel giudizio del Prof. Avv. Mario Bertolissi e dell' Avv. Marialaura Piovano. Spesa presunta di Euro 17.071,70 (o.f.c.i.) sul cap. 135611/2023.

A relazione di: Caucino

l'art. 27 del decreto-legge n- 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla Legge n. 6 del 18 gennaio 2023, stabilisce che la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti sia effettuata secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, come di seguito riportato: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e).....;

b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di

trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e); ...”.

Il comma 2-ter dello stesso art.27 del DL n.50/2017 prevede inoltre una c.d. clausola di salvaguardia e precisamente: “ *Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118”.*

Secondo tale disposizione, pertanto, il riparto derivante dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 27, non può determinare per ciascuna regione un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo per l'anno 2020 (riparto con percentuali storiche), al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria.

Il comma 6 dell' art.27, del decreto legge n.50/2017 stabiliva inoltre che, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, venissero definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio (LAS) e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo.

La legge 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “*disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*” (c.d. DL Asset/Omnibus), all'art. 17, comma 1, ha apportato le seguenti modificazioni al sopraindicato art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2027 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017, n.96:

- a. al comma 2, lettera a), ha aggiunto : “ *considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale esercitati sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge all' articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n.244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale*”;
- b. dopo il comma 2 -ter ha inserito il seguente “*2 -quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16 -bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2 -bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma*”;
- c. al comma 6, ha aggiunto il seguente periodo: “*Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto – legge n.95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo*”.

Dato atto:

che la Regione Piemonte ha storicamente una percentuale del 9,83 % dell'importo del Fondo Nazionale Trasporti.

L'applicazione del comma 1, lettera a) dell'art. 17 del DL n. 104/2023, convertito in Legge n. 136/2023, modificando la lettera a) dell'art. 27 del DL n. 50/2017 (che introduce il complesso dei

servizi), comporta la diminuzione della percentuale storica della Regione Piemonte, che passerebbe dal 9,83 % al 9,2% del totale del FNT.

La minor percentuale del 9,2 % deriva dall'introduzione del comma 1 dell'art. 17 in quanto il comma così formulato dispone di calcolare i costi standard della lettera a) dell'art. 27 del DL n.50/2017 sul "*complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio*" (comma 1, art. 17 del DL n. 104/2023). Ne consegue che, ai fini del calcolo delle percentuali da assegnare a ciascuna regione, verrà tenuto conto di tutti i servizi eserciti sul territorio regionale di competenza, andando di fatto a premiare quelle regioni che destinano molte risorse del proprio bilancio regionale (in particolare Lombardia e Lazio).

Le nuove percentuali sono state definite dal MIT mediante uno studio conferito all'Università della Sapienza di Roma.

Inoltre, che il decreto per la definizione dei livelli adeguati di servizio (LAS), di cui al comma 6 dell'art. 27 del DL n. 50/2017, non è stato ancora emanato, in applicazione del comma 1, lettera b) dell'art. 17 della L. n. 136/2023, nelle more dell'emanazione del decreto dei LAS, tutto il Fondo (compreso la quota di risorse aggiuntive) viene ripartito al 100% (e non 50% come prevede la lettera a) dell'art. 27) sui costi standard e quindi sul complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio dei servizi di trasporto pubblico locale.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), ne deriverebbe che per il 2023 e 2024 è stata trovata una soluzione di compromesso, nelle more della definizione dei LAS, anche se l'applicazione della norma prevede che sulle risorse aggiuntive al Piemonte venga applicata la minore percentuale (9,2 % invece che 9,83%).

Ne consegue che quanto introdotto dal comma 1 lettera a) dell'art. 17, in relazione al "*complesso dei servizi eserciti da ciascuna regione*", e tenuto conto dello studio della Sapienza, ha ricadute molto importanti sul riparto del Fondo Nazionale Trasporti per il Piemonte;

che i contenuti del sopraindicato comma 1 dell'art. 17, di fatto contraddicono gli obiettivi di efficientamento che stanno alla base dell'art. 27 del DL 50/2017 in quanto vengono a premiare l'offerta attuale di servizi senza alcuna valutazione dell'effettivo fabbisogno di mobilità.

Dato altresì atto:

che l'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023 (di modifica dell'art. 27 del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017) non è conforme a Costituzione e si pone in contrasto con una pluralità di disposizioni della Legge fondamentale, in quanto:

- privilegia alcune Regioni a danno di altre, tra le quali è la Regione Piemonte;
- crea disparità di trattamento tra abitanti di talune Regioni e di altre, quale il Piemonte , in quanto assume, come termine di riferimento per il riparto del fondo, il "*complesso dei servizi di trasporto pubblico locale*", dando rilievo, con ciò, a scelte casuali operate dalle Regioni, a prescindere da un vincolo di carattere generale;
- finanzia misure di favore predilette da alcune Regioni (nel rilascio di abbonamenti, nell'accordare esenzioni a taluni utenti...), riversandone parte degli oneri finanziari su Regioni, come il Piemonte, che si vedono decurtata l'assegnazione di fondi all'atto del riparto, in misura significativa, addirittura tardivamente, alla luce di quanto a suo tempo appostato nel bilancio di previsione per l'anno 2023;

che le disposizioni costituzionali violate sono le seguenti:

- l'art. 2 Cost., dal momento che il nuovo schema di riparto del Fondo TPL, basato sul "complesso

dei servizi di trasporto”, genera conseguenze sul piano finanziario, tali per cui, ad esempio, le agevolazioni tariffarie deliberate da alcune Regioni (quali Lazio e Lombardia) si traducono in maggiori entrate e per altre (quali il Piemonte) in minori disponibilità (la Regione Piemonte ottiene un 9,20%, a fronte di un 9,83%): il che determina una evidente distorsione del principio di solidarietà che grava sia sulle persone, sia sulle relative comunità, di cui le Regioni sono enti esponenziali;

- l’art. 3 Cost., poiché il rinnovato metodo di riparto del fondo provoca una rottura del nesso costi-benefici, sia con riguardo alle Regioni sia relativamente ai fruitori del servizio di trasporto pubblico locale. Avviene infatti una illegittima traslazione di parte dei costi in capo alle Regioni, quali il Piemonte, che non sono beneficiarie delle misure agevolative; ciò si traduce nel mancato rispetto del principio di eguaglianza, che riguarda persone ed enti;

- l’art. 5 Cost., poiché la soluzione normativa censurata lede le attribuzioni delle Regioni contemplate dall’art.117, 4° comma Cost.; la disposizione normativa sopra indicata comprime infatti l’autonomia del Piemonte, riconosciuta e tutelata dal principio fondamentale contenuto in detto disposto;

- l’art. 81 Cost., 3° comma, in quanto la norma censurata altera le decisioni di bilancio approvate con legge regionale, generando minori entrate rispetto a quelle inserite negli stati di previsione per il 2023. La Regione Piemonte, in particolare, è destinata ad ottenere, a fine anno 2023, risorse quantitativamente inferiori a quelle che avrebbero acquisito sulla base del criterio di riparto originario, cui non pone rimedio la clausola di salvaguardia, che opera ad altro titolo;

- l’art. 97 Cost. che pone il principio del buon andamento, che per quanto occupa consiste nell’ottima gestione di un delicatissimo settore, quale è il trasporto pubblico locale. La norma censurata è la più classica delle decisioni, che non traducono in pratica il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ponendo in atto pratiche discriminatorie, amministrativamente perverse;

- l’art.117 Cost., 3° e 4° co., che assegna alle Regioni, a vario titolo, competenze in materia di trasporto pubblico locale;

- l’art.118 Cost. in quanto viene condizionata negativamente anche l’attività amministrativa di gestione del settore;

- l’art.119 Cost. che dispone circa il riparto delle risorse tra le Regioni; le minori risorse riversate alla Regione Piemonte costituiscono l’effetto di una deliberazione legislativa che, per le ragioni su indicate, sottrae ad essa ciò che le spetta ai sensi della norma costituzionale la quale stabilisce le regole sul riparto delle disponibilità finanziarie. Oltretutto, la norma censurata ripropone – anche violando il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – il criterio della spesa storica.

Dato inoltre atto:

che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica, Settore Trasporti e logistica Cultura, Settore Attività Giuridica e Amministrativa con nota prot. 44175 del 23.11.2023 ha espresso parere favorevole alla proposizione del ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per l’impugnativa della norma in oggetto con l’avvalimento della stessa difesa scelta dalla Regione Veneto, ovvero lo studio del Prof. Avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova;

con mail del 29.11.2023 l’Avvocatura regionale ha richiesto allo studio legale Bertolissi di Padova la trasmissione di un preventivo per la proposizione del ricorso in oggetto che tenesse conto della sussistenza di due parti in posizione parallela assistite (Regione Piemonte e Regione Veneto), al fine di conseguire un contenimento delle spese di giudizio.

Dato altresì atto che il preventivo del Prof. Avv. Mario Bertolissi è stato trasmesso alla Regione

Piemonte presso l'Avvocatura regionale in data 30.11.2023 con nota protocollata agli atti con n. 450987 del 30.11.2023, ed ammonta a complessivi € 17.071,70 oneri fiscali e contributivi inclusi. Lo Studio legale ha precisato che il criterio utilizzato, ovvero quello previsto dall'art.4 d.m. n.55 del 2014 che prevede un aumento del 30% per ogni parte oltre la prima, rispetto alla tariffa base stabilita per una singola Regione.

Con mail del 30.11.2023 l'Avvocatura regionale ha trasmesso al Settore Attività Giuridica e Amministrativa, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica il preventivo dello studio Bertolissi, comunicando il proprio parere di congruità dei compensi ivi indicati rispetto al Tariffario Nazionale Forense, anche in considerazione della complessità della materia e rilevanza economica ed urgenza, e comunque la convenienza per la scelta dello stesso legale da parte delle Regioni Piemonte e Veneto.

Ravvisato l'interesse della Regione Piemonte a promuovere ricorso in via principale parziale avanti la Corte Costituzionale avverso l'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023 (di modifica dell'art. 27 del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017), per violazione dei predetti parametri costituzionali.

Ritenuto opportuno - in considerazione della complessità della materia (trattandosi di un ricorso in via principale alla Corte Costituzionale che richiede una elevata specializzazione che si riscontra nel curriculum del Prof. Avv. Mario Bertolissi, noto avvocato costituzionalista con pluriennale esperienza in materia di contenziosi fra Stato e Regioni), dell'avvalimento comune di uno stesso studio legale esterno da parte della Regione Veneto e della Regione Piemonte che assicura l'omogeneità dei motivi di ricorso ed un trattamento economico agevolato, dei ridotti tempi per la predisposizione del ricorso in oggetto (la scadenza della notificazione del ricorso è il 7.12.2023) che rende impossibile una predisposizione compiuta del ricorso da parte dei legali interni dell'Avvocatura regionale - provvedere all'impugnativa parziale dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023 nei termini sopra specificati, avvalendosi del patrocinio unito e disgiunto, del Prof. Avv. Mario Bertolissi con studio a Padova in Via E. Filiberto 14 *omissisomissisomissise* dell'avv. Marialaura Piovano, professionista legale responsabile del Settore Avvocatura della Regione Piemonte, con elezione di domicilio fisico presso il Prof. Avv. Mario Bertolissi in Padova, Via E. Filiberto n. 14 e digitale alle seguenti pec.: mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, marialaura.piovano@pec.regione.piemonte.it

Dato atto della disponibilità del professionista Prof. Avv. Mario Bertolissi ad accettare l'incarico, dichiarando l'assenza di conflitti d'interesse con l'Ente nonché, nel rispetto della normativa vigente in tema di *privacy*, l'autorizzazione dell'Ente al trattamento dei dati personali al solo fine dell'espletamento del presente incarico professionale, per un compenso presunto complessivo di € 17.071,70 (comprensivo di oneri fiscali, contributivi e spese generali forfettarie al 15%), come da preventivo sopra indicato.

Dato altresì atto che al compenso presunto di € 17.071,70 oneri fiscali e contributivi inclusi, si dà copertura con le risorse disponibili sulla Missione 01 Programma 0111 del Titolo I del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n. 135611 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 annualità 2023.

Considerata l'urgenza di provvedere vista la imminente scadenza del termine per la proposizione del ricorso in via principale alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "*disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*", art. 17, comma 1.

Visti:

l'art. 17, 3° c., lett. k) della L.R. 23/2008 e s.m.i. "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*" dispone l'avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l'art. 16, 2° c., lett. l) L.R. 23/2008 e s.m.i., in relazione all'art. 56 dello Statuto, dispone che gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono all'autorizzazione a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio;

la D.D. n. 731 del 22.12.2022 "*Aggiornamento incarichi di domiciliazione e/o eventuale patrocinio legale innanzi le Magistrature Superiori*";

la L. n. 241 del 7.8.1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e la L.R. n. 14 del 14.10.2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*";

la L.R. n. 7 dell'11.4.2001 "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*";

il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

la L. n. 190 del 6.11.2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

il D.Lgs. n. 33 del 14.2.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "*Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*" e Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;

il DPGR n. 9/R del 16.7.2021 "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale*";

la D.G.R. n. 38-6152 del 2.2.2022 "*Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017*";

la D.G.R. n. 3-6447 del 30.1.2023 "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023*" dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

la L.R. n. 6 del 24.4.2023 "*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*";

la L.R. n. 14 del 31.7.2023 "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025*";

la D.G.R. n. 17-7391 del 3.8.2023 "*Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023*".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046

del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a proporre il ricorso in via principale alla Corte Costituzionale di cui in premessa per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “*disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”, art. 17, comma 1, ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente, mediante la rappresentanza e difesa, unitamente e disgiuntamente, del Prof. Avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova e dell’ Avv. Marialaura Piovano dell’Avvocatura regionale, eleggendo domicilio fisico in Padova, Via Emanuele Filiberto di Savoia, n. 14 e domicilio digitale alle seguenti pec.: mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, marialaura.piovano@pec.regione.piemonte.it;

di dare atto che la spesa presunta di Euro 17.071,70, oneri fiscali e contributivi inclusi, afferente all’incarico al Prof. Avv. Mario Bertolissi trova copertura sul cap. 135611 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, e che sarà impegnata con successivo atto dirigenziale e successivamente liquidata con provvedimento dirigenziale previa presentazione di parcella redatta sulla base dell’attività svolta in corso di causa in coerenza con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 37/2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.